

COMUNE DI BRACCIANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA CUPETTA DELLE CARTIERE, BRACCIANO
CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

CIG 7895863047

CAPITOLATO SPECIALE

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in Concessione d'uso del complesso sportivo di proprietà comunale sito in Via Cupetta delle Cartiere, Bracciano.

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di riqualificare il complesso sportivo comunale sito in Via Cupetta delle Cartiere, Bracciano, le cui strutture immobiliari ed i campi gioco sono in condizione di manutenzione appena sufficiente e, di conseguenza, offrire al Comune di Bracciano e alle Associazioni Sportive cittadine un bene pubblico rigenerato e destinato alla promozione sportiva e all'aggregazione giovanile.

ART. 3 – INIZIO DELLA CONCESSIONE

Al termine della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione della convenzione, verrà consegnato al Concessionario il complesso sportivo indicato in rosso nella planimetria allegata (Tavola n. 1).

La consegna del complesso sportivo avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dal Concessionario.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il complesso sportivo ha una superficie di mq. 20.000 circa, come da planimetria allegata alla Tavola n. 1 ed è identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 24 – Particella 329.

Il complesso sportivo è composto da:

- Campo sportivo in erba "M. Vergari" con pista di atletica e pertinenze;
- Campo sportivo in terra
- Palestra di muscolazione

ART. 5 – PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

1. Procedere all'adeguamento delle strutture esistenti alle prescrizioni normative e regolamentari quali, a titolo esemplificativo, le norme urbanistiche, CONI, VV.FF.,ASL etc;

2. Progettare e realizzare gli interventi necessari alla riqualificazione del complesso sportivo, comprensivi di quelli al punto precedente, in conformità alla proposta di riqualificazione inserita nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Ciò con particolare riferimento al crono programma dei diversi interventi previsti. Le opere al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima debba riconoscere al concessionario alcun indennizzo o corrispettivo.

2.a) I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di sei mesi dal rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo equipollente. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente ed essere preliminarmente approvato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

2.b) Le opere dovranno essere progettate ed eseguite da soggetti qualificati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far sorvegliare dai propri uffici l'andamento dei lavori, allo scopo di accertare la rispondenza delle opere eseguite a quelle di cui al progetto tecnico presentato ed autorizzato.

3. Effettuare a propria cura e spese il collaudo delle opere realizzate. Il collaudatore sarà designato dall'Amministrazione Comunale e nominato dal Concessionario;

4. Presentare a fine lavori, oltre a tutta la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere approvate ed autorizzate, le fatture relative ai costi sostenuti;

5. Provvedere, a propria cura e spese, all'aggiornamento catastale per eventuali nuove opere entro un anno dalla fine lavori, in nome e per conto del Comune di Bracciano.

6. Realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al programma di manutenzione inserito nel progetto tecnico presentato in sede di gara, al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre che l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti;

6. Provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività previste;

7. Farsi carico del pagamento di tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente;

7. Restituire l'immobile, al termine della concessione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguato alla sua destinazione;

8. Farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della convenzione e susseguenti alla stessa.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL COMPLESSO SPORTIVO

Il complesso sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pratica sportiva, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative, musicali, convegni e iniziative sociali. E' quindi vietata, **pena la risoluzione della concessione**, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7- ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

Il Concessionario potrà utilizzare gli spazi all'interno del complesso sportivo in parola per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato approvato dal Comune di Bracciano, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta. Ogni onere ed ogni provento derivanti da tale attività sarà a carico ed a favore del Concessionario.

Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'impianto sportivo, attività commerciali nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti coerentemente con la destinazione del complesso sportivo.

ART. 8 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i recapiti (e-mail, pec, telefono fisso e mobile) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 9 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca, risoluzione o recesso disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 12 – 14 parte 2^a del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, il complesso sportivo in parola, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque

titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

All'atto della riconsegna del complesso sportivo in parola verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dello stesso. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Al fine di assicurare la continuità dell'uso del complesso sportivo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione dello stesso per i sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltre che la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – CANONE DI CONCESSIONE

Poiché l'impianto sopra indicato necessita di rilevanti interventi manutentivi, la concessione sarà rilasciata senza pagamento di canone di utilizzo ma con l'obbligo per i soggetti interessati, di presentazione di proposte progettuali di Investimento, finalizzate, in particolare, al ripristino d'uso dello stesso e all'adattamento della struttura per lo svolgimento di più discipline sportive.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione non potrà essere inferiore ad anni 5 e superiore a ad anni 30, decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto.

Il tempo di durata della concessione sarà quantificato e correlato all'importo dell'investimento da effettuare e al piano di ammortamento presentati in sede di gara.

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Fino ad € 250.000,00	5 anni
Fino ad € 500.000,00	10 anni
Fino ad € 750.000,00	15 anni
Fino ad € 1.000.000,00	20 anni
Fino ad € 1.250.000,00	25 anni
Oltre € 1.250.000,00	30 anni

In tutti i casi di revoca, risoluzione e rinuncia, l'Amministrazione Comunale procede all'assegnazione nei confronti del soggetto posizionato successivamente.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

Oltre alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concessionario, all'atto della stipulazione della convenzione, sarà tenuto a prestare una cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria del valore pari al 50% dell'importo relativo all'investimento proposto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compresa l'esatta realizzazione delle opere proposte in sede di gara, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rese in favore del Comune di Bracciano e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Le modalità di svincolo saranno definite dalla Struttura comunale cui è demandata la gestione della convenzione.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

Il Concessionario, con la firma della convenzione, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2^o comma, le clausole del capitolato speciale contenute negli articoli relativi a: "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6 – SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente all'uso della struttura stessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso della struttura avuta in concessione nonché dello svolgimento di tutte le attività ivi praticate. In particolare, il concessionario è responsabile per gli eventi relativi ai rischi della costruzione delle opere e impianti, nonché per tutti gli ulteriori eventi ad essa connessi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni di terzi, eventi naturali, forza maggiore, errori di progetto o calcolo, difetti di costruzione.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 8 - PERSONALE

Il personale addetto alle attività svolte nell'impianto sportivo, dovrà essere qualificato e dotato di idonea professionalità.

Inquadramento contrattuale

Indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro da instaurarsi con il personale che sarà impiegato per le attività dell'impianto sportivo in parola, il Concessionario si obbliga a retribuire

il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dalle vigenti normative di settore (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e/o altre norme di disciplina dei rapporti di lavoro) e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il personale è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sicurezza

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'aggiudicataria di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad **€ 2.000.000,00** = (duemilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Struttura Comunale che gestirà la convenzione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

Il Concessionario deve altresì assicurare tutti i beni immobili, oggetto della presente concessione, di proprietà del Comune di Bracciano contro i danni diretti e materiali causati da furto, incendio o altro evento dannoso, sia doloso che colposo, con un massimale pari al costo di ricostruzione.

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine potrà:

1. Utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità delle attività svolte;
2. Eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali e attrezzature del complesso sportivo to in qualsiasi momento e circostanza;
3. Verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, nel corso dell'esecuzione degli interventi di riqualificazione/messa a norma del complesso sportivo in parola, ogni notizia utile e ritenuta necessaria e opportuna per il controllo delle seguenti fasi:

- Progettazione;
- Scelta delle Imprese esecutrici;
- Esecuzione dei lavori/interventi;
- Collaudi necessari, ivi compresi quelli degli Impianti.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 11.

ART. 11 – PENALITA'

L'inadempimento di quanto disciplinato dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

	OGGETTO PENALITA'	IMPORTO PENALITA'
1	Mancato aggiornamento catastale per nuove opere	€ 1.000,00
2	Negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori e/o mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità;	€ 200,00 per ogni giorno di chiusura
3	Mancati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 1.000,00
4	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti	€ 500,00

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal Concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Gli importi sopra richiamati saranno soggetti a rivalutazione monetaria.

ART. 12 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione della concessione nei seguenti casi:

1. Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. Accertamento per la terza volta del mancato svolgimento delle attività;
3. Inadempimento rispetto agli obblighi in materia dei dati personali (ex art. 18);
4. Accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
5. Accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
6. Inizio dell'attività con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al Concessionario;
7. Applicazione di più di 6 penalità annue.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - RECESSO

a) Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.

Il recesso avrà effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere al Concessionario il valore delle opere fino a quel momento eseguite, ovvero, nel caso in cui il recesso avvenga dopo l'ultimazione dei lavori, la quota di investimenti realizzati ancora da ammortizzare in base alla durata rimanente della convenzione.

b) Concessionario

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata a.r..

Nel caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, lo stesso dovrà consegnare al Comune gli spazi e le strutture oggetto della concessione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità, secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Civitavecchia.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 17 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 18 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR e D.lgs. n. 196/2003 così come aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati personali che verranno acquisiti nell'ambito dello svolgimento della presente convenzione saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento; in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al Concedente indicato nel presente atto.

Il Concessionario è tenuto a osservare, per quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell’art. 29 del “Codice”, il Comune di Bracciano (d’ora in poi Titolare) designa il Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento delle attività eseguite e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e “Incaricati” del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.